



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 183/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PRIMANTENNA S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
PRIMANTENNA) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL'ART. 5 BIS, COMMA 3, DELL' ALLEGATO A DELLA
DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM PIEMONTE N. 3/2015)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. Piemonte in data 17 settembre 2012*”;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 3/2015 - proc. n. 33/15 datato 31 marzo 2015 e notificato in pari data alla società Primantenna S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Primantenna;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il CORECOM Piemonte ha notificato, in data 31 marzo 2015, alla società Primantenna S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Primantenna, l’atto di contestazione (CONT. n. 3/2015) datato 31 marzo 2015, per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nonché



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'art.3, comma 1, e dell'art. 5bis comma 3, dell'allegato A della delibera n. 538/01/CSP.

Nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2014 la società Primantenna S.r.l., ha trasmesso infatti, le seguenti televendite: in data **18/09/2014**, dalle ore 08:52:35 alle ore 09:22:31 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 15:22:41 alle ore 15:52:37 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 20:26:35 alle ore 20:29:38, televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 21:25:53 alle ore 21:28:57 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 22:02:32 alle ore 22:05:35 televendita Oceano – Vasche con la porta; in data **19/09/2014**, dalle ore 08:56:04 alle ore 09:26:00 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 15:27:54 alle ore 15:55:51 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 20:02:17 alle ore 20:05:20 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 23:03:28 alle ore 23:06:31 televendita Oceano – Vasche con la porta; in data **20/09/2014** alle ore 08:36:12 alle ore 09:06:08 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 15:27:53 alle ore 15:57:49 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 19:57:46 alle ore 20:00:49 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 21:32:53 alle ore 21:35:56 televendita Oceano – Vasche con la porta ; dalle ore 21:22:26 alle ore 22:25:30 televendita Oceano – Vasche con la porta; in data **21/09/2014**, dalle ore 22:22:42 alle ore 22:25:45, televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 22:48:28 alle ore 22:51:31 televendita Oceano – Vasche con la porta; in data **22/09/2014**, dalle ore 15:26:56 alle ore 15:56:53 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 20:35:47 alle ore 20:38:51 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 22:06:34 alle ore 22:09:37 televendita Oceano – Vasche con la porta; in data **23/09/2014**, dalle ore 08:53:37 alle ore 09:23:34 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 15:30:48 alle ore 16:00:45 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 21:08:48 alle ore 21:11:52 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 22:40:49 alle ore 22:43:53 televendita Oceano – Vasche con la porta; in data **24/09/2014**, dalle ore 08:53:55 alle ore 09:23:51 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 15:30:46 alle ore 16:00:42 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 20:06:31 alle ore 20:09:35 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 20:43:32 alle ore 20:46:04 televendita Oceano – Vasche con la porta; dalle ore 21:42:06 alle ore 21:45:09 televendita Oceano – Vasche con la porta; e dalle ore 22:33:17 alle ore 22:36:21 televendita Oceano – Vasche con la porta, in cui non si riscontra alcun riferimento chiaro e completo al prezzo di vendita del prodotto pubblicizzato, come accertato con il verbale datato 31 marzo 2015 (n. 3 del 2015);

2. Deduzioni della società

La predetta società, con note del 20 aprile (prot.n. 14935/A04040) e del 28 aprile 2015 (prot. n. 15491/04040) e nel corso di un'audizione tenutasi in data 27 aprile 2015, sostanzialmente, ha eccepito quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) la tardività dell'atto di contestazione, in quanto, *“notificato al trasgressore oltre i 90 giorni dall'accertamento previsti dall'art.14 della legge n. 689 del 1981”*, dove per atto di accertamento deve intendersi la relazione dei monitori cui fa riferimento l'atto di contestazione;
- b) la propria mancanza di responsabilità in ordine al contenuto della trasmissione di televendita, *“in quanto la registrazione del programma è stata fornita dal committente Service Mida S.r.l. che ha acquistato lo spazio televisivo”*;
- c) nel merito, la società evidenzia che *«elemento qualificante di una trasmissione di televendita è la scritta “televendita” in sovrimpressione in quanto notifica all'utente una particolare programmazione diversa dal generale palinsesto dei programmi e dalla pubblicità»*;
- d) *“Il filmato contestato non indica il prezzo in quanto al fine di offrire un'informazione veritiera è necessario preliminarmente effettuare un sopralluogo che consenta di verificare l'effettiva possibilità di installare una vasca”*;
- e) La società Primantenna, inoltre, evidenziando l'unitarietà del comportamento contestato, nonché la consecutività dei giorni considerati, e la sostanziale continuità della programmazione andata in onda nel periodo monitorato, ha chiesto l'applicazione del cumulo giuridico *ex art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1991*;

3. Valutazioni dell'Autorità

- a) Fermo restando che non si rileva nella fattispecie *de quo* la violazione delle norme *ex art 37, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177*, nonché nell'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, così come contestato dal CORECOM Piemonte, dal momento che le televendite sono, in quanto tali, facilmente riconoscibili ed inserite tra i programmi, è da dire che quanto eccepito dalla società Video Record S.p.A. in merito alla violazione dell'art. 5 *bis*, comma 3, dell'allegato A della delibera n. 538/01/CSP, non può essere accolto, in quanto circa la asserita tardività della contestazione è da rilevarsi, *in primis*, che l'atto di accertamento della violazione deve riferirsi esclusivamente al verbale di accertamento n. 3/2015, a firma del funzionario incaricato degli adempimenti istruttori, che reca la data del 31 marzo 2015 e che pertanto si colloca in un ambito temporale perfettamente rispettoso della normativa imposta dalla legge n. 689 del 1981, essendo stato, il successivo atto di contestazione, notificati ampiamente nei termini previsti dalla legge. È, infatti, orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte dei monitori, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr. *ex multis*, Cass. Civile del 18 marzo 2005 n. 5921 e TAR Lazio, sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490, secondo il quale «*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*». Il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto dai "monitori", soggetti diversi dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 31 marzo 2015, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in pari data, come si legge dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'atto spedito tramite posta elettronica certificata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini previsti dalla legge n. 24 novembre 1981, n. 689 e nella delibera n. 410/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b) a fronte dell'obiezione avanzata dall'emittente in ordine alla propria carenza di responsabilità, occorre osservare che l'art 1, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 177/2005 qualifica il "fornitore di servizi di media", come «la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale nella scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi». Destinatari delle prescrizioni normative sono, pertanto, i fornitori di servizi di media, cioè i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi, su cui grava il dovere di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, in virtù degli obblighi assunti con l'atto di concessione o autorizzazione, e giammai soggetti "terzi";
- c) nel corso dei predetti programmi televisivi, così come si evince in modo chiaro dalle registrazioni, non si riscontra in nessuna delle riproduzioni, per quanto contraddistinte dalla dicitura "televendita" alcun riferimento chiaro e completo ad elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione, venendo meno, così, l'emittente, alla propria responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- d) né valgono, poi, in tal senso le considerazioni relative alla supposta impossibilità di indicare aprioristicamente il prezzo del bene venduto, a causa della necessità di un sopralluogo, stante la stringente normativa sopra menzionata che regola il settore;
- e) circa infine la richiesta di applicazione del cumulo giuridico da parte della Società Primantenna, è da dire che i modelli astrattamente utilizzabili da questa Autorità, mutuati dal diritto penale, per comminare una sanzione amministrativa adeguata nei casi di concorso di violazioni contemplati dalla legge n. 689/81 sono essenzialmente due: il cumulo materiale, che risponde alla logica penalistica *tot crimina tot poenae* e consiste nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati e il cumulo giuridico, per effetto del quale si applica la sanzione prevista per l'illecito più grave aumentata fino ad una quota prefissata dalla legge. L'art. 8 della legge n. 689/1981 sancisce, al comma 1, che "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo". Lo stesso art. 8, al comma 2, espressamente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prevede che “*alla stessa sanzione soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*”. Da quanto precede deve desumersi che il criterio del *cumulo giuridico* può applicarsi nei casi di concorso formale, quando cioè con una *condotta unica* siano violate più disposizioni di legge ovvero più volte la stessa norma; può, infine, aversi l’adozione del criterio del *cumulo giuridico* nelle ipotesi di continuazione di cui al comma 2. Tanto premesso, nel caso di specie, non può trovare applicazione il cumulo giuridico, in quanto le condotte poste in essere dal servizio di media audiovisivo non si può dire facciano parte di una “*condotta unica*” dal momento che diverse sono le “*condotte illecite*” rispetto ai vari giorni di programmazione monitorati;

CONSIDERATO che in data 28 luglio 2015 la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità ha deliberato, ai sensi dell’art. 11 della delibera n. 410/14/CONS, la proroga del procedimento sanzionatorio in questione di 60 gg. stante il tardivo invio da parte del predetto Comitato della registrazione della programmazione televisiva oggetto del procedimento in esame che risulta essenziale, a fronte delle memorie difensive di parte, per verificare la fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 1, *lett. c*), e 5 del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in virtù della rilevazione di reiterati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dei ricavi totali realizzati dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2014, che risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 3/2015 nella misura di euro 18.074,00 (diciottomilasettantaquattro/00) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) previsto per ogni singola violazione moltiplicato per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Primantenna S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Primantenna, con sede legale in Rivoli (TO), in viale Carlo Leone, 2/A, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5bis, comma 3, dell'Allegato A della delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso televendite senza l'enunciazione del prezzo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.074,00 (diciottomilasettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell' art. 5bis, comma 3, dell' Allegato A della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 183/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 183/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, comunicata al competente Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci